



Comune di **SORESINA**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 41 DEL 18/11/2016

PIANO COMUNALE DELLE CESSIONI A FINI SOLIDARISTICI



F.to Il Sindaco

Vairani Diego

F.to IL Segretario comunale

Fausto Dr. Ruggeri

Documento informatico firmato digitalmente Ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s. m. i

INDICE

Art. 1 NORME, OGGETTO DEFINIZIONI	pag. 2
Art. 2 MERCI	pag. 2
Art. 3 DURATA E NUMERO DI INIZIATIVE	pag. 2
Art. 4 TITOLARI DELL'INIZIATIVA	pag. 2
Art. 5 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE	pag. 3
Art. 6 DOMANDA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' SU SUOLO PUBBLICO	pag. 3
Art. 7 CARATTERISTICHE DELLE POSTAZIONI SU AREA PUBBLICA	pag. 4
Art. 8 RINVIO A NORME DI LEGGE	pag. 5
Art. 9 SANZIONI	pag. 5
Art. 10 ENTRATA IN VIGORE	pag. 5

PIANO COMUNALE DELLE CESSIONI A FINI SOLIDARISTICI

ART.1

NORME, OGGETTO DEFINIZIONI

1. Il presente Piano, è in conformità con l'articolo 29 bis L.R. n.6 del 2 febbraio 2010 e con la Deliberazione Giunta regionale n.X/5061 del 18 aprile 2016.
2. Si considerano "cessioni a fini solidaristici" le attività in cui enti non commerciali, direttamente, tramite proprio personale o soggetti volontari, offrono al pubblico merci quali fiori, piante, frutti, o altri generi alimentari e non, in cambio di un'offerta libera, anche predeterminata nell'importo minimo, destinando i proventi a scopi di beneficenza o di sostegno ad iniziative caritatevoli, solidaristiche o di ricerca.
3. Le suddette attività non sono soggette a SCIA non essendo classificate come "attività commerciali".
4. Sono escluse dall'applicazione del presente piano le attività di raccolta fondi nel seguente caso:
 - a) qualora esercitate in aree private non aperte al pubblico e destinate esclusivamente ad una cerchia determinata di persone (ad esempio ai soli componenti o soci dell'associazione/ente organizzatore).
5. Le cessioni a fini solidaristici possono essere svolte esclusivamente da enti non commerciali regolarmente costituiti, almeno con scrittura privata registrata. L'oggetto sociale e le caratteristiche di ente non commerciale devono risultare dallo statuto e/o all'atto costitutivo.

ART.2

MERCI

1. Le merci oggetto di cessione possono essere prodotti alimentari confezionati non deperibili, con esclusione di superalcolici, o prodotti non alimentari di qualunque tipo con l'esclusione di armi, medicinali, tabacchi e generi da fumo, nonché articoli pericolosi ovvero prodotti per la cui vendita è necessaria speciale autorizzazione.
2. La cessione dei prodotti deve avvenire a corpo e non a misura.
3. I beni devono essere di modico valore.
4. Deve verificarsi di norma un avvicendamento dei settori merceologici oggetto delle attività di cessione, pertanto dopo due iniziative consecutive di cessione dello stesso prodotto nella stessa area, si autorizza la successiva solo se le merci sono di diversa tipologia (anche se dello stesso settore merceologico alimentare o non alimentare).

ART.3

DURATA E NUMERO DI INIZIATIVE

1. La durata di questa iniziativa è di norma di un massimo di 48 ore con un intervallo, tra una richiesta e l'altra di 5 giorni da parte dello stesso soggetto.
2. Il numero massimo di iniziative sul territorio è fissato in 2 all'anno, per ogni soggetto promotore, non più di 2 da svolgersi in contemporanea.
3. Il Comune e l'amministrazione Comunale si riservano la facoltà di disporre in altro modo per casi particolari.

ART.4

TITOLARI DELL'INIZIATIVA

1. Possono presentare richiesta di occupazione di suolo i seguenti giuridici non commerciali regolarmente costituiti, almeno con scrittura privata registrata:

- Associazioni registrate come ONLUS alla direzione regionale delle Entrate come previsto comma 1 del D.Lgs 460/97;
- Organizzazioni di volontariato di cui alla L. 11/08/1991 n.266, iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome al senso dell'art.6 della medesima legge;
- Organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della L.26/02/1987 n. 49;
- Associazioni senza scopo di lucro iscritte al registro regionale di cui all'art.3 della L.R. 16/08/1997 n.28;
- Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'art.7 della L. 7/12/2000 n. 383;
- Associazione di volontariato di protezione civile iscritte al registro regionale di cui all'art.5 della L.R. 22/05/2004 n. 16;
- Associazioni familiari iscritte al registro regionale di cui all'art.5 della L.R. 6/12/1999 n.22;
- Cooperative sociali di cui alla L. 8/12/1991 n.381, iscritte nella "sezione cooperazione sociale" del registro prefettizio di cui al D.lgs del capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.1577 e successive modifiche;
- Enti ecclesiastici di confessione religiosa con i quali lo stato italiano ha stipulato patti, accordi o intese limitatamente alle attività previste dall'art.10 comma 1 lett. "A", D.Lgs 460 del 4/12/ 1997 a condizione che per tali attività siano tenute separatamente le scritture contabili previste dall'art. 20-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n.600 introdotto dall'art.25 comma 1.
- Altri enti associativi per i quali sarà verificato di volta in volta il tipo di iniziativa e l'espressa menzione, all'interno dell'Atto Costitutivo o dello Statuto, dei seguenti requisiti:
 - a) Assenza di fini di lucro;
 - b) Divieto di distribuzione degli eventuali avanzi di gestione tra i soci;
 - c) Obbligo di riutilizzo degli avanzi di gestione per il conseguimento degli scopi associativi,

2. Gli enti che intendano svolgere le attività oggetto del presente Piano devono segnalare al Comune come poter reperire la relativa documentazione, anche attraverso l'indicazione di siti e archivi accessibili digitalmente, tale documentazione deve necessariamente comprendere:

- a) Una copia del proprio atto costitutivo e/o statuto da cui si possono desumere le caratteristiche di cui sopra;
- b) Una dichiarazione da cui risultino le generalità del legale rappresentante o del responsabile di zona, con la copia di un documento dello stesso in corso di validità.

3. Per quanto riguarda le specifiche di cui alla lettera a) gli enti non commerciali iscritti in elenchi, anagrafi, registri pubblici possono assolvere al suddetto obbligo comunicando al Comune quale sia l'amministrazione pubblica che detiene la documentazione attestante atti, fatti qualità e stati soggettivi dell'ente stesso ai sensi dell'art.18 comma 2, della L.241/90.

ART.5 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE

1. Al fine di favorire lo svolgimento delle attività oggetto del presente piano, in occasione di eventi culturali od aggregativi, l'Amministrazione si riserva la facoltà di autorizzare iniziative di cessione a fini solidaristici in zone in cui si riscontrano flussi significativi di pubblico dovuti alla presenza di servizi non commerciali.

ART.6 DOMANDA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' SU SUOLO PUBBLICO

1. In caso di svolgimento dell'attività su suolo pubblico o su suolo privato in disponibilità pubblica, l'ente presenta al Comune, almeno 30 giorni prima dell'iniziativa, una domanda di concessione del suolo pubblico, corredata dei seguenti elementi:

- a) Dimensione e tipologia dello spazio occupato (banchetto, gazebo, veicolo, ecc.);
- b) Data, orario e finalità dell'iniziativa;
- c) Tipo di merce offerta in cessione;

- d) Dichiarazione dell'ente che attesti che i beni oggetto della cessione siano provenienti da una effettiva e regolare filiera produttiva;
- e) Dichiarazione dell'ente che attesti che l'iniziativa sia destinata esclusivamente alla raccolta fondi per fini di beneficenza, caritatevoli, solidaristici o di ricerca.
- f) Copia del proprio atto costitutivo e/o statuto.

2. In caso di pluralità di iniziative da svolgere sul territorio comunale, è possibile presentare un'unica richiesta, corredata da un calendario delle iniziative medesime di durata massima annuale.

3. In caso di svolgimento dell'attività su aree private aperte al pubblico, l'ente presenta al Comune una comunicazione in carta libera con cui dichiara i medesimi elementi di cui al comma 1. Qualora l'ente promotore non sia possessore/proprietario dell'area, dovrà essere trasmesso al Comune anche il consenso scritto del proprietario. La comunicazione deve essere presentata almeno 15 gg. prima dell'evento o del primo evento in calendario. L'attività potrà essere svolta se il Comune non avrà comunicato motivi ostativi entro 5 gg dall'inizio dell'iniziativa.

4. Possono sempre essere esercitate, anche in deroga a quanto previsto nel precedente articolo, le iniziative promosse in collaborazione con i commercianti in sede fissa o gli ambulanti con posteggio mercatale. Deve in ogni caso essere garantita la corretta informazione sull'attività di cessione a fini solidaristici e sui beni che ne sono oggetto, distintamente dall'attività commerciale svolta dagli operatori commerciali al dettaglio in sede fissa o su posteggio.

ART.7

CARATTERISTICHE DELLE POSTAZIONI SU AREA PUBBLICA

1. Il Comune verifica che le postazioni su area pubblica siano posizionate in modo da:

- non costituire intralcio al traffico;
- non danneggiare la sede stradale;
- non nascondere alla vista la segnaletica stradale sia orizzontale che verticale;
- garantire gli accessi alle vicine abitazioni e ai passi carrabili, nonché gli affacci delle attività commerciali ed artigianali esistenti;
- non nascondere alla vista installazioni pubblicitarie ed insegne per le quali il Comune percepisce introiti pubblicitari.

2. Devono essere rispettate le norme vigenti in materia di sicurezza e prevenzione incendi, urbanistica, nonché del regolamento locale di igiene e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

3. Devono essere acquisiti nulla-osta ed autorizzazioni eventualmente prescritti da altre disposizioni di legge.

4. L'attività oggetto del presente Piano deve essere svolta senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente, quali l'uso di pubblicità dei prodotti, insegne luminose, locali o strutture attrezzate secondo gli usi delle imprese commerciali ed in conformità con le finalità solidaristiche.

5. Sono ammesse insegne e strutture riportanti i simboli identificativi dell'ente non commerciale e dell'iniziativa di raccolta fondi.

6. Le postazioni ed i relativi collegamenti elettrici od idraulici dovranno essere realizzati in modo da garantire la sicurezza degli operatori e del pubblico. E' vietato utilizzare generatori che producano scarichi inquinanti in atmosfera e rumori molesti. E' vietato far uso di amplificatori o richiami sonori.

7. Per tutta la durata dell'iniziativa deve essere esposta al pubblico apposita segnaletica contenente le seguenti informazioni:

- a) indicazione dell'ente promotore;
- b) scopo perseguito con la raccolta fondi;

c) la dizione "offerta libera", eventualmente predeterminata nell'importo minimo.

8. E' vietato lo svolgimento dell'attività in forma itinerante.

ART.8
RINVIO A NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Piano si rimanda alla L.R. n.6/2010 così come modificata dalla L.R. n.10 del 29/04/2016 nonché dalle linee guida emanate dalla Regione Lombardia con D.G.R. 18 aprile n. X/5061, ed alle disposizioni di legge vigenti in materia.

ART.9
SANZIONI

1. Le attività di cessione ai fini solidaristici esercitate in violazione delle previsioni del presente piano, comportano l'applicazione da parte del Comune di una sanzione amministrativa da un minimo di 100 euro ad un massimo di 500 euro in base ai criteri di cui all'art.11 della L. 689/1981.

ART.10
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Piano entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale.
2. Il piano viene pubblicato sul sito del comune di Soresina.